

R.G. 15942/2024 (cui è riunito R.G.16002/2024)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro nella persona del giudice dott. Pasquale Stellato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 *ter* c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 15942/2024 (a cui è riunito R.G. n. 16002/2024).

tra

DI CATERINO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. G. D'Alessandro ed elett.te dom.to in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via A. Moro, n. 5, giusta procura in atti;

ricorrente

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale, giusta procura in atti;

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via San Felice, n. 60, presso l'avv. Teresa Figurelli, giusta procura in atti;

resistenti

e

S.C.C.I. SPA, in persona del legale rapp.te p.t.

resistente contumace

Con distinti ricorsi, poi riuniti, parte ricorrente, in seguito alla ricezione dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 9044375654/000, notificata in data 06/12/2024, proponeva opposizione avverso i sottesi avvisi di addebito n. 37120190002731051000, notificato (a suo dire solo presuntivamente) in data 04/07/2019 per un importo pari a € 1.817,13 (R.G. n.15942/2024) e n. 37120190013827668000, notificato (a suo dire solo presuntivamente) in data 27/11/2019, per un importo pari ad euro 1.772,79 (R.G. n. 16002/2024).

Contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo degli importi richiesti per l'omessa o irrituale notifica dell'avviso di addebito. Conseguentemente, eccepiva la maturazione della prescrizione del credito azionato.

In particolare, sosteneva l'avvenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, poiché la pretesa creditoria cristallizzata negli anni era riferita a contributi previdenziali (I.V.S.) per gli anni 2018 e 2019.

Concludeva, pertanto, affinché voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incumbenti di rito nel merito, dichiarare estinti per prescrizione i crediti relativi a contributi previdenziali (I.V.S.) portati dall'intimazione di pagamento impugnato in relazione alle cartelle avvisi di addebito n. 37120190002731051000 e 37120190013827668000, e conseguentemente annullarli per la relativa parte; in ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione al sottoscritto procuratore.

Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della SCCI spa.

Nel merito, contrariamente a quanto dedotto da controparte, deduceva la rituale notificazione dei titoli esecutivi oggetto di contestazione, depositando la relativa documentazione.

Precisava, inoltre, che, in virtù della sospensione dei termini prevista dal legislatore nel periodo della pandemia da Covid-19 per

complessivi 542 giorni, non fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale..

In via meramente subordinata, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad Agenzia Entrate Riscossioni, ritenendolo unico soggetto preposto all'esecuzione degli atti successivi alla notifica del titolo esecutivo, volti al recupero del credito affidato.

Concludeva, pertanto, affinché l'intestato Tribunale voglia rigettare le domande perché inammissibili, infondate in fatto e diritto, sempre con condanna dell'opponente alle somme dovute all'Inps indicate nella cartella esattoriale e nell'avviso di addebito o alla diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa. Oltre alle spese di giudizio. In subordine trattandosi di eccezioni successive alla notifica delle cartelle si chiede l'esonero delle spese a carico dell'istituto; in via gradata, si chiede accertarsi che il credito contributivo Inps si è prescritto dopo la trasmissione dei ruoli esattoriali al concessionario e per fatto esclusivo dello stesso.

Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, avendo il giudizio ad oggetto, a suo avviso, l'an della pretesa impositiva, l'unico legittimato passivo sarebbe l'ente impositore, nella specie INPS.

Rilevava, inoltre, come il decorso della prescrizione fosse sospeso, per effetto del d.l.18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), dal 08.03.2020 al 31 agosto 2021 (legge n.106/2021 c.d. "Decreto Sostegni bis"), normativa intervenuta in relazione alla fase emergenziale pandemica da Covid-19.

Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale: - in via preliminare, ritenuta l'insussistenza del fumus boni iuris, confermare l'esecutività degli atti impugnati; - nel merito, rigettare le impugnazioni proposte perché inammissibili, improponibili, nonché infondate in fatto e diritto; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria dell'illegittimità dell'azione del Concessionario, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ADR, e che la stessa pregiudicata da un'eventuale pronuncia di accoglimento, sia fatto oggetto di distinta considerazione, ai fini del governo delle spese di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Osserva preliminarmente il Tribunale come, sul piano generale, l'intimazione di pagamento costituisca l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr 602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa "offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento; ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto *lato sensu* inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo" (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). L'intimazione di pagamento ha efficacia per un anno dalla sua notifica (termine che ha sostituito gli originari 180 giorni, per effetto delle modifiche di cui al Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26).

Il contribuente, legittimato a resistere alla minaccia di esecuzione (dovendo l'intimazione assimilarsi al precetto), può investire il giudice adito di vizi propri, sia formali che sostanziali dell'intimazione nonché della c.d tutela recuperatoria.

Avuto riguardo al caso in esame, il ricorrente risulta avere proposto l'opposizione al fine di dedurre l'omessa notifica dell'atto presupposto ed eccepire la prescrizione delle pretese azionate, ai sensi dell'art.3, comma 9 della legge n. 335/95.

Orbene, nell'ottica di recuperare la tutela di merito per eccepire la prescrizione dei crediti, assertivamente preclusa per effetto dell'omessa notifica degli atti presupposti, non si pongono questioni di decadenza dall'azione nel merito. Non è contestata la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento perfezionatasi in data

06/12/2024. La stessa veniva impugnata tempestivamente. Il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento previsto dalla normativa di riferimento ed è, pertanto, ammissibile.

Ciò posto, osserva il Tribunale che la legittimazione passiva in ordine alla notifica degli AVA è posta in capo all'INPS ai sensi dell'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, secondo cui la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente; parimenti, l'INPS è l'unico legittimato passivo in punto di prescrizione. A tale riguardo, va dato atto della recente pronuncia della Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514 che adita in ordine all'individuazione del legittimato passivo nei giudizi in cui viene in discussione l'azione di merito "cd. tardiva recuperatoria" ex art. 24 dlgs 46/99, ha risolto il contrasto giurisprudenziale, con l'affermazione di regole processuali chiare e precise e del tutto condivisibili.

A tale pronuncia il giudicante presta integrale adesione, trascrivendo le parti motivazionali rilevanti.

In particolare, la Cassazione a SU ha statuito che *"deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizione (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in*

disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.

14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n. 5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243).

Dalla suddetta sentenza è possibile quindi, ricavare la regola che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Quanto alla necessaria partecipazione al processo della SCCI (società di cartolarizzazione dei crediti inps), è opportuno ricostruire sinteticamente la normativa di riferimento.

La l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, per quanto in questa sede rileva: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto....Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. ...Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario».

Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l'INPS e, per i contributi dovuti sino al 2008, il cessionario, SCCI s.p.a.

La Cassazione ritiene che *"In tema di cessione dei crediti contributivi vantati dall'INPS, il litisconsorzio necessario previsto dall'art. 13, comma 8, seconda parte, della legge n. 448 del 1998 opera alla duplice condizione che il giudizio sia stato promosso successivamente alla cessione del credito e alla conseguente trasmissione del ruolo all'esattore, dovendosi ritenere che la conoscibilità di tali eventi sia agevole per la parte privata solo con riguardo alla trasmissione del ruolo, restando, invece, fuori dalla disponibilità della stessa, in mancanza di precisazioni apposte sulla cartella esattoriale, la cognizione della data di cessione del credito. Ne consegue che, qualora l'INPS eccepisca la violazione del contraddittorio, è onere dell'Istituto provare l'avvenuta cessione del credito previdenziale in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale da parte del privato"* (Cass. 26038/2009)".

Tanto premesso, va evidenziato che è documentalmente provato come, nel caso in esame, l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla notifica degli avvisi di addebito.

Sul punto, osserva, innanzitutto, il Tribunale come risulti infondata la questione concernente il vizio dell'avviso di addebito con riguardo all'indirizzo adoperato dal mittente. Considerata, infatti, l'inapplicabilità alla notifica mediante PEC degli atti impositivi delle regole valide per gli atti giudiziari, si evidenzia come la Cass., Sez. Un., n. 15979/2022, abbia affermato (in motivazione) che, ai fini della notifica a mezzo pec, quand'anche proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, e, *al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone*

invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (...); infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (...)".

Ciò posto in riferimento alla pacifica paternità degli atti in contestazione, rileva questo giudice come gli avvisi di addebito in questione siano stati regolarmente consegnati a mezzo pec all'indirizzo del destinatario e ricevuti in data 04/07/2019 e 27/11/2019.

Risulta, infatti, priva di pregio la questione avanzata da parte ricorrente circa l'irregolarità della notifica, in relazione al reperimento da parte dell'INPS dell'indirizzo pec del contribuente sul registro della camera di commercio, in luogo del registro INI-PEC.

Osserva sul punto questo Tribunale come debba essere integralmente condiviso l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità espresso, da ultimo, con l'ordinanza della Sezione Lavoro, n. 33514 del 2025. In questa pronuncia la Corte ha ribadito il principio del domicilio digitale unico. *Ciò che risulta decisivo ai fini della validità della notifica è che la casella PEC del destinatario sia ancora attiva e funzionante, costituendo in tal caso il domicilio digitale del medesimo, con la conseguenza che quanto indirizzato a tale casella costituisce notifica validamente ricevuta.* Pertanto, l'indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio costituisce la sede digitale ufficiale del contribuente. La notifica eseguita a quell'indirizzo è valida a prescindere dal canale di consultazione iniziale dell'ente, in quanto la casella individuata fa capo direttamente al soggetto.

In conclusione, i predetti atti impositivi (regolarmente notificati) non venivano impugnati nel termine perentorio previsto dall'articolo 24 del d. lgs. n° 46/1999, rendendo così non più contestabile la pretesa nel merito.

Va evidenziato, quindi, che, in conseguenza della corretta notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di

pagamento, l'opposizione, proposta in chiave recuperatoria, deve essere rigettata siccome tardiva.

Posto, quindi, che non si pone, né potrebbe porsi, un problema di prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito, stante la mancata opposizione, va esaminata, invece, la decorrenza del termine di prescrizione maturato dopo la notifica. Osserva il giudicante che il termine di prescrizione quinquennale non è maturato, in quanto trova applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020, il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12, comma 1, del D.lgs. 159/2015 in base al quale è prevista la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, pari a 542 giorni. Ebbene, in relazione alla normativa in esame, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito, con portata estensiva anche alla riscossione dei contributi, che *“in tema di riscossione delle imposte, il combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 e dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159 del 2015 comporta, con riferimento ai termini di prescrizione per la notifica delle intimazioni di pagamento, una disciplina differenziata: **per gli atti il cui termine di notifica non era in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, ma era pendente alla data dell'8 marzo 2020, opera una proroga di 542 giorni corrispondente al periodo di sospensione; per gli atti il cui termine di prescrizione scadeva invece entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, ossia tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, opera la proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 prevista dal comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015**”*. Quanto all'ulteriore proroga prevista dal comma 4 bis dell'art. 68, la Cassazione n. n.34336/2025 ha chiarito che *“L'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18 del 2020, che prevede una proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino al 31 dicembre 2021, e non anche ai carichi già affidati in epoca anteriore, ancorché pendenti presso l'agente della*

riscossione durante tale periodo” (cfr. Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 34329 del 28 dicembre 2025 e conf. Cassazione n.34336/2025).

Per le ragioni su esposte, l’opposizione deve essere rigetta.

Data la totale infondatezza delle pretese avanzate, le spese seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto del momento in cui è avvenuta la riunione dei procedimenti (ossia durante la fase di trattazione), si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00, oltre accessori di legge se dovuti;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
- nulla per le spese per S.C.C.I.

Aversa, 24.06.2026

Il Giudice
dr. Pasquale Stellato